



COMUNICAZIONI USO SOSTANZE ATTIVE COMPOSTI DEL RAME

Il 30 maggio il Servizio Fitosanitario Regionale in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Campobasso ed Isernia ed il Collegio Territoriale dei Periti Agrari del Molise ha tenuto, presso la sede ARSARP di Campobasso, un importante seminario sul nuovo Regolamento UE sull'uso del rame in agricoltura. Gli aspetti legislativi, pratico-operativi e sanzionatori sono stati ampiamente illustrati. I principali argomenti del qualificato seminario sono di seguito riportati anche per tutti coloro che per esigenze diverse non hanno potuto partecipare.

L'espletamento della procedura comunitaria di cui al REG. (UE) 844/12, prevista per l'ottenimento del parere dell'EFSA, si è conclusa favorevolmente con la trasmissione del parere positivo alla Commissione europea per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive composti del rame (vedi tabella allegata), come sostanze candidate alla sostituzione, fino al 31 dicembre 2025, alle condizioni riportate negli allegati I e II del Reg. (UE) n. 2018/1981 del 13 Dicembre 2018.

COMPOSTI DI RAME	DATA DI APPROVAZIONE	SCADENZA APPROVAZIONE	DISPOSIZIONI SPECIFICHE
IDROSSIDO DI RAME; OSSICLORURO DI RAME; OSSIDO DI RAME; POLTIGLIA BORDOLESE; SOLFATO DI RAME;	1° Gennaio 2019	31 Dicembre 2015	<p>Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sui composti di rame, in particolare delle appendici I e II.</p> <p>Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti e accertano che le condizioni d'impiego prescrivano il ricorso a dispositivi di protezione personale adeguati e ad altre misure di riduzione dei rischi, come opportuno; • alla protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio. In relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto; • alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, non superino <i>le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati</i> e non abbiano effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di applicazione e, qualora l'informazione sia disponibile, dell'apporto di rame da altre fonti. Gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.

(16) è inoltre opportuno limitare il tenore massimo di impurezze che presentano problemi tossicologici.

Segue > COMUNICAZIONI USO SOSTANZE ATTIVE COMPOSTI DEL RAME

Con successivo comunicato del Ministero della Salute- DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE - UFFICIO 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari, del 31 Gennaio 2019, avente ad oggetto:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, sono state emanate nuove disposizioni e relative precisazioni operative per l'approvazione sostanze attive composti del rame e per il relativo utilizzo fitoiatrico in agricoltura convenzionale ed in quella ecosostenibile, integrata e biologica.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1107/2009, è richiesta la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato che s'intende sostenere, dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2 del citato articolo 43, entro tre mesi dalla data di applicazione del regolamento di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive in questione e pertanto entro il 31 marzo 2019.

Le suddette informazioni dovranno tener conto delle disposizioni specifiche riportate nell'allegato al regolamento di esecuzione (CE) 2018/1981, con particolare riferimento alla limitazione di utilizzo complessivo annuo di rame.

Al fine di dare immediata applicazione alla disposizione specifica che comporta un'applicazione non superiore a 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/anno), le imprese titolari di autorizzazione sono tenute a presentare, contestualmente alla predetta istanza di rinnovo dell'autorizzazione, per ogni prodotto fitosanitario di cui viene presentata istanza, un'etichetta adeguata per numero di applicazioni in modo da rispettare la suddetta disposizione.

In particolare l'etichetta proposta dovrà riportare la seguente frase:

“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.

Le etichette così modificate saranno rese disponibili nella sezione “Banca Dati” dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a rietichettare i lotti di prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenente le sostanze attive composti del rame, come riportato nella Banca dati, è prorogata fino al 31 dicembre 2025, fermo restando la presentazione dell'istanza (pena la revoca) e l'esito della valutazione.

E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari.

I prodotti fitosanitari per i quali entro il termine sopra indicato del 31 marzo 2019 non è stata presentata alcuna istanza di rinnovo dell'autorizzazione sono revocati con decorrenza dal 1° aprile 2019.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, **nonché la vendita** da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati, è consentita **fino al 30 settembre 2019**.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva “composti del rame”, è consentito fino al **31 marzo 2020**. L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati sarà pubblicato con successivo comunicato.

Il comunicato è stato pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avente valore di notifica alle Imprese interessate.

I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Segue > COMUNICAZIONI USO SOSTANZE ATTIVE COMPOSTI DEL RAME

Con ulteriore comunicato del Ministero della Salute avente ad oggetto “Rettifica ed integrazioni al comunicato del 31 Gennaio 2019”, è stato disposto:

a parziale rettifica della frase sopra indicata, tenuto conto che il considerando 15 del citato Regolamento (UE) n. 2018/1981 specifica che “in particolare, è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di rame ad un valore massimo di applicazione di 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (vale a dire, in media, 4 kg/ha/anno)” la sopraccitata frase da apporre in etichetta dovrà essere la seguente:

“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato **medio** di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.
*(nota della Redazione: rispetto alla prima frase viene aggiunta la parola **medio**)*

Ad integrazione e chiarimento del comunicato del 31 gennaio 2019 in questione si precisa quanto segue:

- 1) Per i prodotti fitosanitari il cui utilizzo prevede un quantitativo medio di rame applicato inferiore a 4 kg/ha all'anno la frase suddetta non implica il superamento né delle dosi per singola applicazione né del numero di applicazioni riportate in etichetta. Pertanto, per tali prodotti, devono essere seguite tassativamente le prescrizioni riportate in etichetta in merito a dosi e numero di applicazioni.
- 2) Ai fini della tracciabilità, le suddette etichette dovranno riportare la seguente frase:
“etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ... e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della salute del 31 gennaio 2019, relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, con validità dal 1° aprile 2019”.
- 3) In merito all'obbligo per i titolari di autorizzazione di rietichettare i lotti di prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio, si specifica che i lotti a cui si fa riferimento sono quelli prodotti dopo il 31 marzo 2019.
- 4) Si specifica che l'etichetta che va presentata contestualmente all'istanza di rinnovo si riferisce al prodotto fitosanitario così come attualmente autorizzato ed è, pertanto, diversa da quella proposta all'interno del dossier allegato alla domanda di rinnovo che, invece, dovrà tenere conto dei dati contenuti nel suddetto dossier e dovrà essere valutata unitamente al dossier.

ASPETTI OPERATIVI

(Per il titolare del prodotto fitosanitario)

PRESENTAZIONE ISTANZE DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE FORMULATI COMMERCIALI ENTRO 31 MARZO 2019;

1) NON PRESENTAZIONE, REVOCA AUTORIZZAZIONE CON DECORRENZA 1° APRILE 2019

1a) PRODOTTI REVOCATI SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE ELENCO

2) PRODOTTI AMMESSI SALVO ADEGUAMENTI E/O PARERI NEGATIVI VEDI PORTALE

www.salute.gov.it.

2a) COMMERCIALIZZAZIONE FINO AL 31 LUGLIO 2019

2b) UTILIZZO IN CAMPO 31 GENNAIO 2020

ASPETTI OPERATIVI

(Per gli utilizzatori del prodotto fitosanitario)

VERIFICA AL MOMENTO DELL'ACQUISTO ED AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE SUI REGISTRI AZIENDALI

ETICHETTA INTEGRATIVA AI FORMULATI COMMERCIALIZZATI DOPO IL 31 MARZO 2019;

ETICHETTA VINCOLANTE PER:

- DOSE/VOLUME;
- DOSE/HA;
- SICUREZZA OPERATORI;
- BUFFER ZONE;
- DOSE MINIMA.

Segue > COMUNICAZIONI USO SOSTANZE ATTIVE COMPOSTI DEL RAME

ASPETTI OPERATIVI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI AGRICOLTURA

AGRICOLTURA CONVENZIONALE:

28/Kg/ha/anno sulla base di effettive situazioni comprensoriali e documenti giustificativi:

- relazioni agronomiche;
- analisi terreno/prodotti;
- carta dei suoli;
- bollettini fitosanitari;
- dati meteorologici aziendali;
- comunicazioni ministeriali/regionali.

AGRICOLTURA INTEGRATA:

si raccomanda l'utilizzo di 4 Kg/ha/anno

AGRICOLTURA BIOLOGICA:

- Con riferimento al Reg. (CE) 889/2008 (Allegato II, paragrafo 6) verifica del quinquennio precedente (max 6 Kg/ha/anno – 30 Kg in 5 anni);
- Con riferimento al Reg. UE 1981/2018 (Allegato I), verifica prossimo settennio del rispetto dei 28 kg (fluttuabili, ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché nell'arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha. Ad es. nel 2019 si potrà usare un massimo di 6 kg/ha purché nel settennio 2019-2025 non si superi complessivamente il limite di 28 kg/ha.);
- Documenti giustificativi;
- **Relazione del produttore ai sensi dell'art. 63 - Reg. 889/2008 (regime di controllo ed impegno dell'operatore)**

RIFLESSIONI TECNICO-OPERATIVE

1. Mantenere aggiornati i REGISTRI AZIENDALI – QUADERNI DI CAMPAGNA;
2. Porre attenzione e prediligere i Nuovi formulati combinati (forme diverse di rameici; prodotti di copertura + sistemici; antagonisti microbici);
3. Porre attenzione alle epoche e reale necessità dei trattamenti;
4. Monitoraggio e previsione basati su dati oggettivi;
5. **Difesa integrata = necessità di Tecnici qualificati.**

ASPETTI SANZIONATORI

(d.l. n° 69 del 17/04/2014 - Art. 3 comma 3)

*“Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, **nonché le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta**, è soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.”*

Comunicato fitosanitario - valido dal 16 al 30 giugno

Difesa integrata obbligatoria e Difesa integrata volontaria

Tutti i principi attivi indicati nel Bollettino Fitosanitario, sono quelli esclusivamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Tutti gli agrofarmaci regolarmente posti in commercio, devono essere utilizzati nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata di cui all'allegato III del D,Lgs 150/2012.

DRUPACE

Fase fenologica: ingrossamento frutti (susino e percoco), invaiatura - raccolta (pesco - nettarina - albicocco);

Situazione fitosanitaria: catture nelle trappole a feromoni della *Cydia funebrana*, *C. molesta* e di *A. lineatella*

Difesa: il monitoraggio delle trappole indicano catture della 2° generazione di *Cidya molesta* (1-2 catture/trappola); al contrario nessuna cattura per *Anarsia lineatella*. Si consiglia su varietà di susino e di percoco con raccolta in programma luglio, interventi con *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki* o *Aizawai*. Per tutte le drupacee contro l'oidio si consiglia di tenere la vegetazione coperta con trattamenti cautelativi alternando gli **IBE** con **SDHI** (fluoxapiraxad, boscalid + pyraclostrobin, penthiopyrad) registrato per la coltura. Si segnalano spaccature superficiali da eccesso di pioggia su nettarina che hanno causato successivi attacchi da monilia rendendo il frutto non commercializzabile.



Monilia su nettarina

OLIVO

Fase fenologica: inizio fioritura zone interne, accrescimento frutto zone litorali e pianura venafrana.

Situazione fitosanitaria: presenza di catture nell'ordine di 20-25 adulti/trappola della tignola (*Prays oleae*), occhio di pavone e cercosporiosi sulle foglie.

Difesa: per contrastare l'occhio di pavone con esclusione delle piante in fioritura, intervenire con prodotti **rameici**. Contro la tignola, premesso che l'insetto durante il periodo della fioritura è facilmente riconoscibile per "piccole ragnatele" che tendono ad unire le infiorescenze, la valutazione del momento più opportuno per intervenire deve essere effettuata attraverso le osservazioni delle ovideposizioni, sulle olivine in fase di accrescimento. In questo periodo potrebbe essere utile adoperare il *Bacillus thuringiensis* che può essere facilmente ingerito dalle larvette in fase di attivo movimento. L'intervento proposto, abbassando la densità della popolazione di adulti della generazione antofaga, ha lo scopo di ridurre le ovideposizioni della generazione successiva.



VITE

Fase fenologica: allegagione (Trebiano), ingrossamento acini (Montepulciano - Sangiovese).

Situazione fitosanitaria: sporadiche macchie d'olio sulle foglie senza sporulazione.

Difesa: in generale in base alla fase fenologica i vigneti sono potenzialmente sensibili a infezioni di peronospora ed oidio per cui si consiglia molta attenzione alla difesa cadenzando gli interventi in relazione alla persistenza dei formulati utilizzati e dando preferenza a prodotti a bassa dilavabilità e maggiore periodo di copertura come fenilammidi (**Metalaxil**, **Me-**

Sistema di supporto alle decisioni (elaborazioni con modello previsionale)				
Parassita	Contaminazione	Livello di allerta su sensibilità vite	Previsione rischio	Copertura
Peronospora	Nessuna contaminazione in atto prevista	Sensibile in caso di pioggia	Basso	Da non trascurare
Oidio	Previste contaminazioni secondarie di conidi da micelio	Buona sensibilità	Rischio significativo	Necessaria

Comunicato fitosanitario - valido dal 16 al 30 giugno

Difesa integrata obbligatoria e Difesa integrata volontaria

Tutti i principi attivi indicati nel Bollettino Fitosanitario, sono quelli esclusivamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Tutti gli agrofarmaci regolarmente posti in commercio, devono essere utilizzati nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata di cui all'allegato III del D,Lgs 150/2012.

talaxil-M), benzamidi + fosfonati (**Fluopicolide+fosetil-AI**), CAA + multi sito, ecc. per peronospora e **IBE**, **QOI**, oppure miscele tra loro per oidio. Pochi gli adulti di *Lobesia botrana* nelle trappole.

Operazioni agronomiche: visto il lussureggiamento indotto dalle abbondanti piogge del mese scorso, si consiglia di effettuare le operazioni di potatura verde con la sfemminellatura.

POMACEE

Fase fenologica: accrescimento frutti

Situazione fitosanitaria: presenza di ticchiolatura.

Difesa: le frequenti piogge del mese scorso hanno favorito le infezioni di ticchiolatura. Chi ancora non ha effettuato nessun intervento perché impedito ad entrare in campo si consiglia di intervenire ricorrendo ad un rameico in miscela con un **IBE**.

Operazioni agronomiche: nei frutteti inerbiti eseguire trinciature per la distruzione delle erbe infestanti.



POMODORO

Fase fenologica: fioritura, inizio primo palco.

Situazione fitosanitaria: presenza di batteriosi sui frutti

Difesa: se riscontrata nel proprio campo la batteriosi, effettuare più interventi a cadenza di 6 gg con rameici. Provvedere ad installare le **mass trapp** per il controllo della *Heliotis armigera*.

Operazioni agronomiche: per ostacolare le batteriosi, evitare eccessi di umidità e metodi di irrigazione per asperzione.

CECE

Fase fenologica: riempimento baccello.

Situazione fitosanitaria: a causa degli **88,5 mm** di pioggia che hanno interessato tutto il mese di maggio ed ostacolato le poche operazioni fitosanitarie previste per la coltura si riscontra la presenza di danni da *Ascochyta rabiei* in alcuni casi anche di notevole importanza.

Difesa: nessun intervento la coltura è prossima alla raccolta.

CEREALI

Fase fenologica: prossima alla raccolta o in fase di raccolta.

Situazione fitosanitaria: prospettive di un buona raccolta.



Dati meteorologici 01 al 15 GIUGNO 2019

Tab. n° 1 - Dati meteorologici Fascia Litorale 01-15 giugno (Media di 2 stazioni: Termoli e San Salvo)							
Data	Temperatura			Umidità %	Pioggia mm	Vento	
	Max	Min	Med			intensità km/h	direzione
1	20,35	15,40	17,50	74,50	5,40	12,40	NW
2	21,90	15,05	18,75	81,00	1,50	6,50	NNW
3	24,15	16,55	20,95	69,00	0,00	6,50	NW
4	25,50	17,35	21,65	67,50	0,00	3,45	NE
5	25,45	17,60	21,60	75,50	0,00	4,05	ENE
6	28,25	17,95	22,60	71,50	0,00	4,25	ENE
7	24,15	17,90	21,25	79,00	0,00	4,00	NE
8	27,35	19,05	22,70	81,50	0,00	4,55	N
9	28,15	19,80	23,75	77,00	0,00	3,40	N
10	29,95	20,50	25,20	69,50	0,00	2,95	NE
11	34,35	21,55	27,05	57,00	0,00	3,80	N
12	37,05	21,90	29,65	39,50	0,00	5,70	SSE
13	29,45	22,20	25,65	56,00	0,00	4,30	N
14	29,80	19,90	25,25	60,00	0,00	2,50	NE
15	35,10	22,85	26,85	65,50	0,00	5,30	N
Media	28,06	19,04	23,36	68,27		4,91	
Somma					6,90		

Tab. n° 2 - Dati meteorologici Medio Molise 01-15 giugno (Media di 2 stazioni: Guardialfiera e Larino)							
Data	Temperatura			Umidità %	Pioggia mm	Vento	
	Max	Min	Med			intensità km/h	direzione
1	20,60	11,50	15,35	77,50	4,30	9,75	NW
2	21,90	13,50	17,35	81,00	4,70	8,25	SW
3	25,65	15,40	19,40	68,50	0,00	8,25	NW
4	26,90	16,20	21,45	65,00	0,00	6,05	W
5	29,45	17,80	22,70	68,00	0,00	7,45	W
6	30,15	18,80	23,95	56,50	0,00	11,65	SW
7	28,00	17,90	24,00	56,50	0,00	6,80	NNW
8	34,85	21,85	27,15	50,00	0,00	7,90	SW
9	30,30	19,65	24,90	66,50	0,00	4,75	NNE
10	32,00	21,00	26,65	60,00	0,00	5,40	NNE
11	35,40	22,40	27,95	40,50	0,00	11,00	SW
12	34,95	22,20	28,30	39,00	0,00	11,85	WSW
13	28,40	20,40	25,05	50,00	0,00	6,95	N
14	31,65	19,55	26,10	49,00	0,00	5,80	NE
15	35,75	22,45	28,05	52,50	0,00	8,55	SSW
Media	29,73	18,71	23,89	58,70		8,03	
Somma					9,0		

Dati meteorologici dal 01 al 15 GIUGNO 2019

Tab. n° 3 - Dati meteorologici Alto Molise 01-15 giugno (Media di 2 stazioni: Campobasso e Pescolanciano)							
Data	Temperatura			Umidità %	Pioggia mm	Vento	
	Max	Min	Med			intensità km/h	direzione
1	18,00	5,55	11,10	50,00	2,50	7,35	NNW
2	18,45	9,10	13,30	54,00	3,60	5,40	NE
3	23,65	9,00	15,75	46,50	0,00	5,20	ENE
4	24,90	10,45	17,40	45,50	0,00	3,25	S
5	25,55	13,35	18,80	58,00	0,00	2,65	SW
6	25,45	11,80	19,05	46,00	0,10	5,70	S
7	29,75	12,85	21,95	43,00	0,00	4,05	S
8	31,00	16,60	23,70	44,00	0,00	5,15	S
9	32,55	15,10	23,45	37,50	0,00	2,75	SE
10	32,10	13,95	22,90	38,50	0,00	2,80	SE
11	31,15	16,10	23,30	34,50	0,00	4,05	S
12	31,45	14,50	23,00	31,00	0,00	3,35	SE
13	29,10	14,55	21,80	44,00	0,00	2,95	ESE
14	31,90	13,30	22,95	35,00	0,00	2,20	SE
15	32,40	18,10	24,40	40,50	0,00	3,75	S
Media	27,83	12,95	20,19	43,20		4,04	
Somma					6,20		

Tab. n° 4 - Dati meteorologici Molise interno/Pianura Venafrana 01-15 giugno (Media di 3 stazioni: Isernia, Monteroduni e Venafro)							
Data	Temperatura			Umidità %	Pioggia mm	Vento	
	Max	Min	Med			intensità km/h	direzione
1	22,87	7,77	15,23	73,67	1,00	2,47	NE
2	24,13	13,03	17,57	81,00	5,13	1,80	ESE
3	25,27	13,83	18,57	81,00	0,60	2,60	SW
4	24,30	15,73	19,23	82,67	0,00	2,53	WSW
5	25,93	17,17	20,23	81,33	0,00	2,73	SW
6	27,57	15,13	21,20	69,67	0,00	3,03	SSW
7	30,70	11,80	22,03	59,00	0,00	2,40	SSW
8	31,73	15,40	23,83	62,33	0,00	2,00	SW
9	34,33	15,63	25,30	63,00	0,00	1,83	SSW
10	34,90	17,30	25,70	56,00	0,00	1,67	SSW
11	32,77	17,13	25,00	56,67	0,00	2,53	SSW
12	32,93	14,73	23,90	55,67	0,00	2,60	SW
13	32,37	14,53	24,23	63,33	0,00	2,20	SSW
14	36,87	17,37	27,23	61,33	0,00	1,80	SE
15	33,40	19,57	26,33	62,00	0,00	2,60	S
Media	30,00	15,08	22,37	67,24		2,32	
Somma					6,7		